



Prot. N. 55639/ 2010

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER PROGETTO DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE IN LOCALITA' PONTE SASSO - STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE
PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

Vista la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Vista la domanda presentata dal Comune di Fano, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 41737 del 21/06/10 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente Variante parziale al vigente PRG per progetto di ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione acque reflue urbane in loc. Ponte Sasso - Strada Nazionale Adriatica sud;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. A.S.U.R. n. 3 - Fano
2. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord
3. Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio
4. Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici
5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali
6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti rinnovabili, pianificazione ambientale
7. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio

Visto il “Rapporto Preliminare” e l’elaborato denominato “Allegati grafici al Rapporto preliminare”, redatti per la verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisiti con prot. 41737 del 21/06/2010, che si allegano come parte integrante della presente determinazione (All.1 e All.2);

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che la Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio, in qualità di SCA coinvolta nel procedimento in oggetto, non ha espresso alcun parere.

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 41737/10 del 06/08/2010, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. che si cita integralmente: *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”*.

La variante in oggetto, infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, determina l'uso di una piccola area a livello locale che costituisce il quadro di riferimento per la realizzazione di un progetto soggetto alle procedure di V.I.A. ai sensi della normativa vigente, ovvero rientra nelle fattispecie previste all'allegato IV, punto 7, lettera v) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Allegato B2, punto 5, lettera p) della L.R. 7/2004 e ss. mm. ii. (“impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”).

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree Protette.

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 40565 del 15/06/2010, recante timbro di posta in arrivo del 15/06/2010, acquisita agli atti con prot. 41737 del 21/06/2010, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in merito alla Variante parziale al vigente PRG del Comune di Fano in oggetto.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare;
- 2) Scheda di Sintesi;
- 3) Allegati grafici al Rapporto Preliminare.

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 42030 del 22/06/2010, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. A.S.U.R. n. 3 – Fano;
2. A.A.T.O. n°1 - Marche Nord;
3. Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio;
4. Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici;
5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti rinnovabili, pianificazione ambientale;
7. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.

In data 23/06/2010, con nota prot. 42040 del 22/06/2010, questa Amministrazione Provinciale ha trasmesso il rapporto preliminare e i relativi allegati cartografici agli SCA sopra elencati, al fine di acquisire i pareri previsti dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

1) Il Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti rinnovabili, pianificazione ambientale, con nota rif. prot. 42040/10 del 08/07/2010, acquisita agli atti con prot. 50305 del 26/07/2010, ha espresso il seguente parere:

“Tenuto conto dei contenuti del Rapporto Preliminare relativo alla variante al PRG vigente del Comune di Fano, relativamente alla struttura in oggetto, inviatoci con lettera di trasmissione prot. n. 42040 del 22/06/10.

Considerato che le competenze specifiche del Servizio 4.3 in materia ambientale, sono riconducibili esclusivamente agli aspetti inerenti:

- *Inquinamento atmosferico, Emissioni in atmosfera*
- *Tutela e gestione degli scarichi idrici di competenza provinciale*
- *Gestione rifiuti*

Si ritiene che, relativamente alla tipologia di intervento in oggetto e alle correlate influenze sulle matrici ambientali interessate dalla realizzazione del piano stesso, la tutela delle stesse sia garantita attraverso la verifica dell'avvenuto rispetto della normativa vigente ovvero tramite l'ottenimento – in caso di sussistenza dei presupposti legislativi - delle specifiche autorizzazioni di settore, ove necessarie, alle emissioni in atmosfera, allo scarico di

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

acque reflue in corpo idrico superficiale o su suolo e alla gestione rifiuti (D.lvo 152/06 e s.m.i.).

E' competenza dello scrivente, come da prassi consolidata e regolamentata, avviare e portare a termine i procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra, presentati dal Soggetto richiedente, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ARPAM, secondo le funzioni attribuite all'Ente medesimo dall'art. 5 della Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60.

Si rimanda pertanto la Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante in oggetto al parere espresso dagli altri Soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nel presente procedimento.

Nel caso in cui l'esito sia positivo, si rimette al Responsabile del Procedimento la valutazione dell'eventualità di coinvolgere l'ARPAM, al fine di acquisirne il supporto tecnico-scientifico necessario per un adeguato approfondimento delle problematiche che hanno comportato la necessità dell'attivazione del procedimento di VAS".

2) Il Servizio 4.2 – Servizio Suolo – Attività estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali, con nota prot. 47765 del 15/07/2010, ha espresso il seguente parere:

“Premesso che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questo Servizio è stato individuato da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere sul Rapporto Preliminare in esame.

Considerato che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente Servizio sono: suolo (R.D. 3267/23 - vincolo idrogeologico), aree boscate (L.R. 6/2005, artt. 10 e 12), demanio idrico (acque superficiali e sotterranee, aree di pertinenza idraulica e ambiente ripariale).

Valutato il contenuto del Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Esaminata la proposta di variante parziale al PRG vigente, che prevede l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane in loc. Ponte Sasso – Strada Nazionale Adriatica sud, con una potenzialità futura di 26.000 abitanti equivalenti.

Preso atto che l'area in esame è individuata dal Piano Regolatore di Fano in parte in zona F8 Dep (art. 69) “Zone per attrezzature di pubblico interesse” ed in parte in zona E1 (art. 55) “Zone agricole”.

Considerato che l'intervento previsto si sviluppa in adiacenza all'attuale impianto, in area distinta al Catasto Terreni del Comune di Fano al Foglio 122, mappale 844 e prevede:
la realizzazione di una nuova e autonoma sezione di impianto di trattamento per 16.000 abitanti equivalenti. Tale impianto utilizzerà l'esistente stazione di disidratazione meccanica dei fanghi e l'attuale scarico delle acque depurate sul fosso Crinaccio;
la manutenzione straordinaria dell'impianto esistente, che permetterà di far raggiungere allo stesso la potenzialità di trattamento per 10.000 abitanti equivalenti, senza modificare la volumetria esistente dei manufatti;
l'installazione di nuovi impianti dotati di sistemi di insonorizzazione;
l'inserimento di un nuovo impianto di deodorizzazione;
la realizzazione di due aree a verde attrezzato (F1), complementari a quella interessata dal depuratore.

Considerato che l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione consente di perseguire importanti obiettivi ambientali, quali: tutela e ripristino della qualità delle acque dei

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

corpi idrici, eliminazione degli scarichi di sostanze inquinanti, prevenzione dell'inquinamento delle acque marine e costiere.

Evidenziato che l'area oggetto dell'intervento, pressoché pianeggiante, non è ricompresa all'interno di aree a rischio di esondazione o frane, censite dal PAI regionale.

Ritenuto di condividere la scelta progettuale di realizzare un'area a verde tra il corso d'acqua ed il depuratore, che potrà svolgere le funzioni ambientali indicate all'art. 115 del D.Lgs 152/2006.

Rilevato che la Variante in esame si sviluppa in adiacenza al fosso demaniale denominato "Rio Crinaccio" e che la valutazione idrologica riportata nel Rapporto Preliminare precisa che l'aumento di portata del fosso, conseguente all'ampliamento dell'impianto, è da considerarsi trascurabile, in quanto la portata massima di punta allo scarico del depuratore in progetto è pari a 0,20 mc/sec.

Considerato, infine, che l'area in esame si sviluppa in adiacenza alla S.S. Adriatica, e non risulta interessata dalla presenza di elementi di pregio dal punto di vista ambientale e naturalistico.

Tutto ciò premesso:

è parere di questo Servizio che la variante in parola, per gli aspetti ambientali di competenza, non evidenzia interferenze che possano giustificare l'assoggettabilità della stessa a VAS, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento previsto dovrà rispettare le distanze minime dal ciglio di sponda del corso d'acqua, ovvero dalla proprietà demaniale, fissate dal R.D. n. 523/1904 pari a metri quattro per le piantagioni e movimenti di terreno e di metri dieci per le strutture e gli scavi;
- qualora si rendesse necessario modificare o sostituire l'attuale scarico per l'immissione delle acque depurate, è necessario acquisire presso lo scrivente Servizio la preventiva autorizzazione idraulica di cui all'art. 93 del R.D. 523/1904.

Si fa presente, infine, che il fosso "Rio Crinaccio" presenta problematiche di officiosità già note all'Amministrazione Comunale ed evidenziate nella tavola di PRG "Monitoraggio delle criticità. Pertanto, come già indicato nel parere di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 rilasciato dall'ex Servizio 4.4 di questa Amministrazione, si ritiene necessario che codesto Comune provveda, nel futuro, ad attivare mirati interventi di miglioramento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua".

3) L'A.A.T.O. n°1 - Marche Nord, con nota prot. 782 del 28/07/2010, recante timbro di posta in arrivo del 29/07/2010, acquisita agli atti con prot. 52493 del 03/08/2010, ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento al Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS in merito alla variante in oggetto, trasmesso con nota della Provincia di Pesaro e Urbino datata 22/06/10 Prot. n° 42040, la scrivente Autorità di Ambito, analizzate le specifiche tecniche di propria competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata:

- *l'intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione è attualmente presente nel Programma degli interventi del Piano d'Ambito di codesta Autorità, approvato con Delibera A.C. n.9 del 22/04/09 e successivamente modificato con Delibera A.C. n.12 del 29/09/09;*
- *l'intervento non comporta un aumento dei consumi idrici idropotabili, nè tantomeno un aumento del carico organico di acque reflue, ma consente un incremento della capacità depurativa del depuratore;*

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

- *l'intervento è un intervento migliorativo e permette il raggiungimento del livello ottimale del servizio di depurazione.*
- Per i motivi suddetti si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati impatti significativi sull'ambiente”.*

4) Il Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici, con nota prot. 51913 del 29/07/2010, acquisita agli atti con prot. 52318 del 03/08/2010, ha espresso il seguente parere:

“omissis....si esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- *effettuare apposita verifica e valutazione della idoneità del recettore allo smaltimento delle portate di progetto (immissione su Rio Crinaccio);*
- *oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del Rio Crinaccio dal punto di immissione dei reflui derivanti dall'intervento richiesto fino alla foce a carico del gestore dell'impianto di depurazione;*
- *infine considerato che in zona limitrofa al depuratore esistente ad a quello futuro, è presente la scuola materna di ponte Sasso, si richiede una specifica analisi ae valutazione delle interferenze ed impatti nonché delle mitigazioni attuate, rispetto agli effetti determinati dall'opera una volta conclusa ed in esercizio”.*

5) Il Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle Previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, con nota prot. 48395 del 17/07/2010, ha espresso il seguente parere:

“..omissis....Tutto ciò premesso:

è parere di questa P.O. che il piano in parola non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da essere assoggettata a VAS.

Occorre tuttavia evidenziare che il corso d'acqua demaniale, denominato fosso “Rio Crinaccio” presenta problematiche di officiosità idraulica, rilevate in sede di redazione del P.R.G., come peraltro risulta nella tavola “Monitoraggio delle criticità”, allegata al piano.

Di conseguenza tutta la zona interessata dall'impianto di depurazione, che si sviluppa lungo tale corpo idrico, è soggetta a potenziale rischio di inondabilità.

Si ritiene pertanto opportuno che l'Amministrazione Comunale promuova la realizzazione di mirati interventi di miglioramento/adequamento del corso d'acqua, segnatamente in corrispondenza degli attraversamenti con la S.S. Adriatica e la ferrovia. Tali problematiche risultano peraltro già segnalate nel parere sul P.R.G. del Comune di Fano n. 2244/06 del 09/11/2006, rilasciato ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 dall'ex Servizio 4.4 di questa Amministrazione

In relazione a quanto sopra si fa osservare che nell'ambito della procedura per il rilascio del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/01, si dovrà, fra l'altro, produrre la seguente documentazione:

- *Relazione geologico-geotecnica supportata da un'adeguata campagna geognostica, con prove in sito ed in laboratorio, al fine di definire le caratteristiche delle unità litotecniche individuate e per la determinazione dei parametri caratteristici dei terreni interessati dalle opere, come disposto dal D.M. 14.01.2008.*

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

- *Elaborato grafico quotato che dimostri il rispetto delle distanze minime dal ciglio di sponda del corso d'acqua, ovvero dalla proprietà demaniale, fissate dal R.D. n. 523/1904 pari a metri quattro per le piantagioni e movimenti di terreno e di metri dieci per le strutture e gli scavi.*
- *Profili quotati dell'area estesi fino a comprendere l'intera sezione idraulica del corpo idrico.*
- *Puntali verifiche idrauliche, a moto permanente considerando portate di progetto con $Tr=200$ anni, su un numero adeguato di sezioni lungo il Rio Crinaccio (compresi i manufatti di valle), volte a valutare il rischio di inondabilità sulla zona in argomento.*
- *In relazione agli esiti delle suddette verifiche andrà predisposto, ove occorra, un progetto che individui interventi volti almeno alla riduzione/mitigazione del rischio accertato.*

Si fa comunque presente che nell'ambito del rilascio del suddetto parere, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate, la scrivente P.O. potrà formulare adeguate prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta”.

6) L'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 3 di Fano, con nota prot. 2284 del 02/08/2010, trasmessa con fax del 05/08/2010, acquisita agli atti con prot. 54324 del 10/08/2010, ha espresso le seguenti considerazioni:

“...omissis.....si comunica che il parere richiesto non può essere espresso in quanto le questioni poste riguardano tematiche di carattere prettamente ambientali per le quali il nostro Servizio non ha dirette competenze.

Questo Servizio provvederà ad esprimere il competente parere igienico sanitario qualora venga presentato il progetto di realizzazione dell'opera. Si prende comunque atto che l'ampliamento del depuratore è posto ad una distanza superiore ai 100 metri dalle abitazioni vicine e si ritiene comunque opportuno segnalare fin d'ora alcuni accorgimenti che dovranno essere adottati allo scopo di evitare problematiche di carattere igienico-sanitario:

- *Sia nel nuovo impianto che in quello esistente dovranno essere realizzati, tutti i necessari provvedimenti tecnici-gestionali per evitare la diffusione di aerosol e per contenere le emissioni odorigene.*

Dovrà inoltre essere previsto un programma per il trasferimento, nel limite dei tempi tecnici necessari, della Scuola dell'Infanzia posta in prossimità dell'Impianto di depurazione”.

7) La Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio non ha espresso parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La variante in oggetto è finalizzata alla realizzazione dell'ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione esistente delle acque reflue urbane sito nel Comune di Fano, in località Ponte Sasso, lungo la Strada Statale Adriatica.

La modifica al vigente PRG consiste nella trasformazione d'uso di un'area limitrofa all'attuale impianto di depurazione da zona agricola “E1” a zona “F8_Dep Depuratori” e “F1 _Verde attrezzato”. La superficie oggetto di variante ha una estensione di circa 12.000 mq e risulta

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

pressoché pianeggiante. Il contesto ambientale di riferimento dell'area risulta piuttosto compromesso e in gran parte urbanizzato.

La nuova area di intervento interferisce marginalmente con la fascia di rispetto del corso d'acqua relativo al fosso Crinaccio, di cui all'art. 8 delle NTA del PRG vigente. E' bene sottolineare, comunque, che l'intervento in oggetto, in quanto opera pubblica, è compreso nelle esenzioni previste all'art. 5 delle NTA-Allegato A – Sistema Paesistico Ambientale del PRG vigente.

L'area che comprende l'attuale impianto, inoltre, ricade parzialmente all'interno dell'ambito di tutela dei litorali marini (fascia profonda 300 metri dalla linea di battigia), di cui all'art. 11 delle NTA-Allegato A – Sistema Paesistico Ambientale del PRG vigente. In tale ambito è prevista la sola realizzazione di una nuova strada di accesso comunque compatibile con gli interventi ammessi dalle norme vigenti. In via cautelativa per le valutazioni di merito si è ritenuto di coinvolgere nel procedimento in oggetto anche la Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio, la quale però non ha espresso alcun parere.

L'area ricade anche nell'ambito di tutela di alta percettività visuale (V) del PPAR per le quali si prescrive una politica di salvaguardia, qualificazione e valorizzazione delle visuali panoramiche percepite dai luoghi di osservazione puntuali e lineari.

L'ampliamento e il potenziamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, derivante dall'approvazione della variante in esame, consentirà di raggiungere una potenzialità futura di 26.000 abitanti equivalenti e avrà le seguenti caratteristiche:

1. è previsto l'ampliamento nell'area a monte dell'impianto esistente per realizzare una nuova ed autonoma sezione di impianto di trattamento per 16.000 abitanti equivalenti che utilizzerà l'esistente stazione di disidratazione meccanica dei fanghi e l'attuale scarico delle acque depurate sul fosso Crinaccio;
2. è previsto l'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto attuale, senza alcun incremento volumetrico dei manufatti esistenti, che raggiungerà la potenzialità di trattamento per 10.000 abitanti equivalenti;
3. sono previsti interventi volti alla diminuzione del livello di emissioni acustiche attraverso la sostituzione delle apparecchiature esistenti con nuovi impianti dotati di sistemi di insonorizzazione; viene altresì ridotto il livello odorigeno inserendo un nuovo impianto di deodorizzazione;
4. si prevede inoltre la realizzazione di due aree a verde attrezzato (F1) complementari a quella interessata dal depuratore. Complessivamente si introdurrà verde, non solo come elemento paesaggistico ma anche come strumento complementare e funzionale alle strategie di ricostruzione delle connessioni ecologiche, alla riduzione degli impatti visivi, alla permeabilizzazione dei suoli

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

con un basso bisogno di manutenzione, al fine di raggiungere un effetto migliorativo e qualificante sia dell'esistente che delle nuove strutture.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Di contenuti del rapporto preliminare, redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dai pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale (riportati al precedente paragrafo 2) è possibile ritenere che non vi siano interazioni significative sugli aspetti ambientali interessati.

Inoltre la variante stessa è funzionale all'ampliamento e al potenziamento di una opera di interesse pubblico che consente di perseguire importanti obiettivi di qualità ambientale riguardanti la tutela dei corpi idrici, l'eliminazione degli scarichi di sostanze inquinanti e la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine e costiere.

L'area di ampliamento del depuratore è caratterizzata da un valore paesaggistico medio – basso dovuto alla forte presenza di numerosi elementi di natura antropica.

L'area è posta sul litorale marino e risulta pressoché pianeggiante. E' poco visibile dalla pianura costiera mentre la visibilità aumenta verso la zona interna con l'aumento delle quote altimetriche del terreno, anche se la presenza dell'autostrada, costruita in rilevato, crea un'ampia zona d'ombra a monte limitandone la percezione.

Le aree agricole limitrofe all'area di intervento sono caratterizzate da utilizzazioni del suolo intensive che producono effetti negativi sull'ecosistema.

Le microconnessioni agrarie (siepi, filari, spazi non coltivati, ecc.) si presentano già fortemente frammentate con conseguente rottura della continuità naturalistica della rete ecologica.

La vegetazione ripariale del Rio Crinaccio costituisce la matrice ambientale di maggiore naturalità, se pur ridotta per effetto delle lavorazioni agricole troppo spinte.

La dotazione di verde del depuratore esistente ha avuto la sola funzione esistente di mascherare l'impatto visivo dell'impianto dalla Strada Statale e si caratterizza per la rigidità di impianto derivante dalle barriere di siepi e reti realizzate senza tener conto delle connessioni con i terreni circostanti.

In relazione a tali criticità il progetto prevede interventi di riqualificazione del verde esistente e di progetto mirati a perseguire i seguenti obiettivi:

mitigare l'impatto visivo e paesaggistico;

- rafforzamento delle connessioni ecologiche;
- contenimento della impermeabilizzazione del suolo;

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

- utilizzo di specie autoctone mirate ad ottenere i migliori effetti di barriera acustica e visiva.

In relazione a tali aspetti e alla valenza ambientale del fosso Crinaccio dovrà essere valutata, in sede di procedura di V.I.A., la possibilità di traslare le strutture del nuovo impianto e la relativa viabilità di servizio al fine di incrementare la fascia di rispetto vegetale del corso d'acqua.

Tutte le opere relative al verde dovranno essere realizzate contestualmente ai lavori di edificazione e vincolanti ai fini del rilascio del certificato di agibilità dell'impianto.

Gli aspetti idraulici del fosso Crinaccio sono stati, inoltre, oggetto di opportune prescrizioni da parte degli SCA, come riportate nel precedente paragrafo 2), in base alle quali dovranno essere svolte successive indagini e approfondimenti specifici.

Un aspetto poco indagato, se non per quanto riguarda le misurazioni acustiche condotte per determinare la conformità al piano acustico comunale, riguarda la prossimità di un ricettore sensibile (asilo) rispetto all'area di intervento, ubicato a nord dell'attuale depuratore, lungo la Strada Statale.

Se da un lato sono previsti interventi volti alla diminuzione del livello di emissioni acustiche ed odorigeno attraverso la sostituzione delle apparecchiature esistenti con nuovi impianti dotati di sistemi di insonorizzazione e deodorizzazione, l'asilo sarà gravato dalla previsione di una nuova viabilità di accesso all'area, limitrofa al confine nord del fabbricato.

In relazione a tale aspetto, per mitigare l'impatto della viabilità di accesso nei confronti dell'edificio scolastico, in sede di procedura di V.I.A. dovrà essere valutata la possibilità di traslare la nuova strada di accesso verso il confine nord della zona F1 al fine di ampliare la fascia verde a ridosso del confine scolastico. Tale fascia dovrà essere opportunamente piantumata con idonea alberatura al fine di creare una barriera continua contro i rumori e le emissioni veicolari, verificando altresì la possibilità di realizzare impianti su duna, secondo lo schema A indicato nel rapporto preliminare.

Sempre in merito al tema del verde, dagli elaborati redatti si evince che le piantumazioni sono state concentrate nelle fasce di verde pubblico, esterne alla recinzione dell'impianti. Si prescrive di incrementare l'impianto vegetazionale anche all'interno delle aree verdi private al fine di aumentare gli effetti di mitigazione degli impatti.

La prevista messa a dimora di alberature dovrà utilizzare specie vegetali con diametro del fusto pari a 10 cm, altezza minima di 1,50 ml, e sesto d'impianto opportunamente valutato in relazione all'accrescimento della specie utilizzata.

Tornando al tema dell'asilo ubicato in prossimità dell'impianto di depurazione, come anche evidenziato nei pareri di alcuni SCA sopra riportati, suggeriamo all'Amministrazione Comunale di adottare politiche mirate a delocalizzare tali siti in zone adeguate dal punto vista della sostenibilità

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

ambientale tenuto conto che nelle vicinanze del depuratore sono presenti consistenti aree di espansione residenziale con la previsioni di strutture pubbliche, in particolare nel comparto ST6_P18 è prevista una zona destinata a scuole dell'infanzia.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte e dai contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale di cui al paragrafo 2, è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame, a patto che vengano rispettate le prescrizioni sopra discusse e qui sotto elencate.

Pertanto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. mettendo in evidenza le seguenti considerazioni e prescrizioni:**

- In relazione alla valenza ambientale del fosso Crinaccio dovrà essere valutata, in sede di procedura di V.I.A., la possibilità di traslare le strutture del nuovo impianto e la relativa viabilità di servizio al fine di incrementare la fascia di rispetto vegetale del corso d'acqua.
- Tutte le opere relative al verde dovranno essere realizzate contestualmente ai lavori di edificazione e vincolanti ai fini del rilascio del certificato di agibilità dell'impianto.
- Per mitigare l'impatto della viabilità di accesso nei confronti dell'edificio scolastico, in sede di procedura di V.I.A. dovrà essere valutata la possibilità di traslare la nuova strada di accesso verso il confine nord della zona F1 al fine di ampliare la fascia verde a ridosso del confine scolastico. Tale fascia dovrà essere opportunamente piantumata con idonea alberatura al fine di creare una barriera continua contro i rumori e le emissioni veicolari, verificando altresì la possibilità di realizzare impianti su duna, secondo lo schema A indicato nel rapporto preliminare.
- L'impianto vegetazionale all'interno delle aree verdi private dovranno essere incrementate al fine di aumentare gli effetti di mitigazione degli impatti.
- La prevista messa a dimora di alberature dovrà utilizzare specie vegetali con diametro del fusto pari a 10 cm, altezza minima di 1,50 ml, e sesto d'impianto opportunamente valutato in relazione all'accrescimento della specie utilizzata.
- Per ultimo, in relazione al tema dei ricettori sensibili (asilo), suggeriamo all'Amministrazione Comunale di adottare politiche mirate a delocalizzare tali siti in zone adeguate dal punto vista della sostenibilità ambientale tenuto conto che nelle vicinanze del depuratore sono presenti consistenti aree di espansione residenziale con la previsioni di strutture pubbliche, in particolare nel comparto ST6_P18 è prevista una zona destinata a scuole dell'infanzia.

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

- Per il nuovo accesso previsto sulla Strada Statale Adriatica SS16 dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'ANAS.
- Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2; valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; considerato che la proposta di variante in esame, se integrata sulla base delle prescrizioni e osservazioni sopra riportate, tiene conto di opportuni criteri per uno sviluppo sostenibile; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Variante parziale al vigente PRG del Comune di FANO inerente il progetto di ampliamento e potenziamento**

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

dell'impianto di depurazione acque reflue urbane in loc. Ponte Sasso, indicata in oggetto, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) In relazione alla valenza ambientale del fosso Crinaccio dovrà essere valutata, in sede di procedura di V.I.A., la possibilità di traslare le strutture del nuovo impianto e la relativa viabilità di servizio al fine di incrementare la fascia di rispetto vegetale del corso d'acqua;
- b) Tutte le opere relative al verde dovranno essere realizzate contestualmente ai lavori di edificazione e vincolanti ai fini del rilascio del certificato di agibilità dell'impianto;
- c) Per mitigare l'impatto della viabilità di accesso nei confronti dell'edificio scolastico, in sede di procedura di V.I.A. dovrà essere valutata la possibilità di traslare la nuova strada di accesso verso il confine nord della zona F1 al fine di ampliare la fascia verde a ridosso del confine scolastico. Tale fascia dovrà essere opportunamente piantumata con idonea alberatura al fine di creare una barriera continua contro i rumori e le emissioni veicolari, verificando altresì la possibilità di realizzare impianti su duna, secondo lo schema A indicato nel rapporto preliminare;
- d) L'impianto vegetazionale all'interno delle aree verdi private dovranno essere incrementate al fine di aumentare gli effetti di mitigazione degli impatti;
- e) La prevista messa a dimora di alberature dovrà utilizzare specie vegetali con diametro del fusto pari a 10 cm, altezza minima di 1,50 ml, e sesto d'impianto opportunamente valutato in relazione all'accrescimento della specie utilizzata;
- f) Per ultimo, in relazione al tema dei ricettori sensibili (asilo), suggeriamo all'Amministrazione Comunale di adottare politiche mirate a delocalizzare tali siti in zone adeguate dal punto vista della sostenibilità ambientale tenuto conto che nelle vicinanze del depuratore sono presenti consistenti aree di espansione residenziale con la previsioni di strutture pubbliche, in particolare nel comparto ST6_P18 è prevista una zona destinata a scuole dell'infanzia;
- g) Per il nuovo accesso previsto sulla Strada Statale Adriatica SS16 dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'ANAS;
- h) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel paragrafo 2) del parere rif. prot. 41737/10 del 06/08/2010 sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di FANO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

1. A.S.U.R. n. 3 - Fano;
2. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
3. Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio;
4. Comune di Fano - Settore 6 - Servizi Lavori Pubblici;
5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, Servizi pubblici locali;
6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti rinnovabili, pianificazione ambientale;
7. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

Determinazione n. 2094 del 14/08/2010

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
1421VAS\10VAS\10FA10304

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
